

Costituzione della Repubblica Italiana

Costituzione della Repubblica Italiana, approvato con Costituzione 27 dicembre 1947

Publicato nella G.U. n. 298 del 27-12-1947 Ediz. Straord.

- **Costituzione della Repubblica Italiana**
 - **Parte I** - Diritti e doveri dei cittadini
 - **Titolo III** - Rapporti economici

Art. 36

In vigore dal 1 gennaio 1948

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.